

SENT. 295/12  
R.G.L. 142/119  
CRON. 1790



**Tribunale di Brindisi**  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE**

nella causa discussa all'udienza del 24.1.2012, promossa da:  
; rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso,  
dall'avv.D.Belluccio

Ricorrente

**CONTRO**

**INPS, in persona del Presidente pro-tempore rappresentato e difeso, giusta procura per Notar Franco Lupo da Roma, dall'avv.M.Rabo ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Brindisi**

Resistente

**OGGETTO: riconoscimento assegno sociale.**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto depositato il 15.4.2010, il ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l'INPS per ottenere il riconoscimento al diritto del riconoscimento dell'assegno sociale. Sosteneva il ricorrente di aver richiesto all'Inps l'emolumento ma che gli era stato negato in quanto sprovvisto della carta di soggiorno. Concludeva per la condanna dell'istituto al pagamento dell'assegno sociale.

Si costituiva in giudizio l'Inps che concludeva per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'assegno sociale trova la propria disciplina nell'art. 3 della L. 8.8.1995 n. 335, per la quale, oltre ai limiti di reddito, viene richiesto, tra i requisiti sostanziali, il titolo relativo alla

2

cittadinanza italiana e quello della residenza in Italia. Con riferimento alla cittadinanza, l'art. 39 della L. 6.3.1998 n. 40 ha stabilito l'equiparazione ai cittadini italiani ai fini del godimento delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche e di assistenza sociale, dei cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno di durata almeno annuale, nonché dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno. Per quanto attiene alle prestazioni assistenziali (tra le quali vi è l'assegno sociale), è indubbio che, in forza delle disposizioni comunitarie, quella richiesta sia stata estesa, sul piano del riconoscimento, anche ai cittadini non appartenenti alla Unione Europea, ed agli apolidi titolari di carta o permesso di soggiorno anche di durata infrannuale. In forza del Regolamento CEE 1223/98, pubblicato sulla GUCE 13.6.1998 n. 136, è stato disposto l'inserimento dell'assegno in questione nell'allegato II bis del Regolamento 1408/71 tra le prestazioni a carattere non contributivo non esportabili in ambito europeo. Le prestazioni di carattere non contributivo trovano una disciplina alquanto peculiare, di cui al Regolamento 1408/71 cit., come novellato dall'art. 1 del Regolamento CEE 1247/92 che dispone: "4) È inserito l'articolo seguente: "Art. 10 bis Prestazioni speciali a carattere non contributivo. 1. Nonostante l'art. 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'art. 4 paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza".

Nell'allegato II bis al Regolamento 1408/71 cit. tra le prestazioni, per quanto interessa, viene indicato alla lettera h) l'assegno sociale della L. 8.8.1995 n. 335. Da ciò si evince chiaramente che l'assegno sociale, quale prestazione di carattere non contributivo, è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari residenti in Italia, ex art. 41 D.Lgs. 286/98, ai cittadini titolari di carta di soggiorno di durata non inferiore all'anno ma, in ogni caso, muniti dei requisiti richiesti, tra cui la residenza in Italia.

Come noto, la carta di soggiorno è rilasciata allo straniero "regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di aver un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari".

L'art. 80 comma 19 della l.n.388/00 sancisce che: "Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano



3

*titolari di carta di soggiorno: per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre*

*1998, n. 448, e successive modificazioni".*

Una lettura costituzionalmente orientata della norma dispone per l'accoglimento del ricorso. Ed infatti, la Corte Costituzionale, con le sentenze del 30 luglio 2008, n. 306, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma in esame, nella parte in cui esclude che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui esclude che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte Costituzionale, infine, con sentenza 28 maggio 2010, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Ad analoghe conclusioni dunque ritiene lo scrivente di giungere anche in relazione all'assegno sociale atteso che l'art. 80 dichiarato incostituzionale nella parte in cui subordina l'accesso alle prestazioni assistenziali alla titolarità della carta di soggiorno si riferisce anche all'assegno sociale e pertanto non appare necessario investire nuovamente la Corte Costituzionale.

Ciò in quanto nella sentenza n.187/2010 è espressamente affermato che: *"Premesso che è possibile subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni allo Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata e che tuttavia, una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il*



H

godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini; e premesso altresì che l'assegno di invalidità costituisce una erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di "sostentamento", atto ad assicurare la sopravvivenza, e cioè un istituto che si iscrive nei limiti e per le finalità essenziali che impongono l'eguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, la disposizione censurata viola il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 1 del Protocollo addizionale, nella interpretazione ad essi data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. n. 306 del 2008).". Ed allora la medesima argomentazione deve ritenersi valida in relazione all'assegno sociale. Ne deriva che il ricorrente, il quale ha dimostrato, senza che le circostanze siano state contestate dall'Inps, di possedere i requisiti di residenza, di reddito e di età richiesti per il beneficio invocato, ha diritto alla provvidenza richiesta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

### IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 15.4.2010 da

; nei confronti dell' Inps, così provvede:

1. Accoglie il ricorso dichiarando il diritto del ricorrente all'assegno sociale a partire dalla domanda, e, per l'effetto, condanna l'Inps al pagamento del dovuto, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
2. Condanna l'Inps la pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 900,00, di cui euro 500,00 per onorario, con distrazione.

Brindisi, 24.1.2012

IL CANCELLIERE  
*(C. Stefano PINTO)*  
*[Firma]*

IL GIUDICE DEL LAVORO  
*(dott. Francesco De Giorgi)*  
*[Firma]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 Brindisi, li...  
 24 GEN 2012



IL CANCELLIERE  
*(C. Stefano PINTO)*  
*[Firma]*